



**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017 e da ultimo aggiornato
in data 24 giugno 2021**

SOMMARIO

Premessa	3
Definizioni	4
1. Individuazione delle Parti Correlate.....	8
2. Registro delle Parti Correlate	9
3. Operazioni Escluse	9
4. Applicabilità della Procedura	11
5. Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza.....	12
6. Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	13
7. Operazioni di competenza dell'Assemblea	15
8. Comitato Parti Correlate	15
9. Presidi Equivalenti	16
10. Delibere quadro	16
11. Operazioni per il tramite di società Controllate	17
12. Informativa	18
<input type="checkbox"/> Informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza	18
<input type="checkbox"/> Informativa in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza.....	18
<input type="checkbox"/> Informativa in relazione alle Delibere Quadro.....	18
<input type="checkbox"/> Informativa <i>price sensitive</i>	18
<input type="checkbox"/> Informativa periodica	19
13. Disposizioni finali.....	20
ALLEGATO A: DEFINIZIONI RILEVANTI ESTRATTE DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	21
A.1. Premessa.....	22
A.2. Definizioni	22
Controllo (IFRS 10)	22
Controllo congiunto (IFRS 11)	22
Influenza notevole (IAS 28)	23
Principi interpretativi delle definizioni.....	24

Premessa

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 2391-*bis* c.c., che dispone che gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- del Regolamento Consob adottato con la delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ("**Regolamento OPC**");
- della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, recante indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC,

e tenuto anche conto della Delibera Consob n. 21396 del 10 giugno 2020, recante la sospensione temporanea dell'applicazione di alcune previsioni del Regolamento OPC,

Unieuro S.p.A. (di seguito, "**Unieuro**" o la "**Società**"), ha adottato la presente procedura ("**Procedura**"), la quale detta i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle società da essa controllate.

La Procedura è stata adottata dal consiglio di amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al Codice di *Corporate Governance* delle società quotate del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**"), al quale Unieuro aderisce.

Definizioni

Amministratore coinvolto nell'Operazione	Ogni amministratore che abbia nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratore Indipendente	Ogni amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> , al quale la Società ha dichiarato di aderire.
Amministratore Indipendente Non Correlato	Ogni amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle Parti Correlate della controparte.
Comitato Operazioni con Parti Correlate (o Comitato OPC)	Il comitato endoconsiliare composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti appositamente costituito chiamato a esprimere un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle parti correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Controllate/Controllata	Le eventuali società italiane od estere controllate dalla Società ai sensi dei Principi IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28, le cui parti rilevanti, funzionali ad individuare il perimetro della presente definizione, sono contenute all' <u>Allegato A</u> alla presente Procedura.
Delibera Quadro	Delibere relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate la cui esecuzione è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento OPC.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, come individuati dal consiglio di amministrazione ai sensi del Principio IAS 24, paragrafo 9.
Funzione Responsabile	La funzione aziendale responsabile della singola Operazione con Parte Correlata, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe e dal sistema di organizzazione interna adottato dalla Società e dalle società Controllate, indipendentemente che sia anche competente a deliberare la singola operazione.
Interesse Significativo	Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dall'art.3.3 della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra società Controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un'altra Parte Correlata della Società nelle suddette società Controllate o collegate della

Società generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua Controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Come chiarito, a titolo esemplificativo, dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683, integrano un "Interesse Significativo" le seguenti circostanze: (a) che uno o più amministratori ovvero uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti dai risultati conseguiti dalle società Controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta¹; (b) le società Controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (calcolato secondo le indicazioni fornite dalla CONSOB) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considera Interesse Significativo quello derivante dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società Controllate e collegate né la semplice detenzione di una partecipazione, in società controllate o collegate, da parte di altre società Controllate dalla Società o ad essa collegate.

Operazione con Parte Correlata / Operazione

L'operazione definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e cioè qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali Operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni Escluse

Le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento OPC così come individuate dall'art.3 della presente Procedura.

Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore a Euro 150.000 (centocinquantomila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero non superiore a Euro 300.000 (trecentomila) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualsiasi Operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC risulti superiore al 5% (cinque per cento).

¹ La valutazione di significatività va valutata in concreto tenendo in considerazione il peso della remunerazione connessa all'andamento della controllata o della collegata (ivi inclusi detti piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'Amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Minore Rilevanza	Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie	Qualsiasi Operazione che rientri nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria ² .
Organo Competente	Relativamente alle Operazioni di Maggior Rilevanza, l'Organo Competente è in ogni caso il consiglio di amministrazione della Società; relativamente alle Operazioni di Minore Rilevanza, l'Organo Competente è: (a) un amministratore della Società munito di deleghe idonee al compimento dell'operazione e che non sia esso stesso Parte Correlata nell'Operazione o che non sia Amministratore coinvolto nell'Operazione; (b) il consiglio di amministrazione qualora: (1) tutti gli amministratori della Società muniti di deleghe idonee al compimento dell'Operazione, siano parti correlate nell'Operazione, e/o qualora (2) il Comitato OPC abbia espresso parere negativo sull'Operazione.
Parte Correlata o Parti Correlate	Ogni soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e indicato all'art. 1 della presente Procedura.
Presidi Equivalenti	I presidi indicati nell'art. 9 della presente Procedura.
Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC)	Il gruppo di lavoro, costituito dal <i>Chief Financial Officer</i> ("CFO") e dal Responsabile della Funzione Legale, preposto all'individuazione delle Parti Correlate, alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura ed al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili, l'Organo Competente e con gli organi sociali anche attraverso la Segreteria Societaria. Nel caso in cui, una delle parti del Presidio OPC sia portatrice di un interesse nell'operazione analizzata ovvero sia impossibilitata a svolgere la propria funzione all'interno del Presidio OPC, la suddetta parte si deve astenere dall'esprimere la propria valutazione. Nel caso in cui entrambe le parti siano portatrici di un interesse nell'operazione ovvero siano impossibilitate a svolgere la propria funzione all'interno del Presidio OPC, subentra in via vicaria il Responsabile della Funzione <i>Internal Audit</i> della Società.
Regolamento Emittenti	Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento OPC	Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

² Nel valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, ai sensi della Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24/09/2010, si tiene conto di delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" (per tali intendendosi (i) le operazioni che comportano l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate ad eccezione delle attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine, possedute per la vendita e (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. disponibilità liquide equivalenti) o "finanziarie" (vale a dire le attività che determinano modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Per connessa attività finanziaria la Consob chiarisce che nelle Operazioni Ordinarie possono rientrare le attività di finanziamento là dove finalizzate alla realizzazione dell'attività operativa della Società.

Soci Non Correlati

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Società (o Unieuro)

Unieuro S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Forlì-Cesena, n. REA 177115, Codice fiscale e P. IVA 00876320409 e sede sociale in Forlì, via Piero Maroncelli, n. 10.

Statuto

Lo Statuto Sociale della Società.

TUF

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”) e successive modificazioni e integrazioni.

1. Individuazione delle Parti Correlate

1.1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'Appendice al Regolamento OPC (*"Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali"*), una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata alla Società. In particolare:

- a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Società se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto della Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllante.
- b) un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture*³ della Società (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità/la Società è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità/la Società è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].
- c) nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

³ Per "joint venture" si intende "un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa". [IAS 28, paragrafo 3]

2. Registro delle Parti Correlate

- 2.1. La Società, a cura del Presidio OPC, istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 1 e tracciate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ad eccezione delle Operazioni Escluse, eseguite dalla Società anche tramite società Controllate (“**Registro**”).
- 2.2. Al Registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle società Controllate. Inoltre, l’elenco delle Parti Correlate è adeguatamente diffuso all’interno della Società e delle società Controllate.
- 2.3. Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto alle Parti Correlate l’avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. Il trattamento dei dati raccolti sarà limitato all’assolvimento di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 2.4. Le Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il Registro con periodicità almeno trimestrale.
- 2.5. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’articolo 114, comma 5, TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono a quest’ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

3. Operazioni Escluse

- 3.1. La presente Procedura non si applica:
 - (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (ii) alle deliberazioni assembleari previste dall’art. 13, comma 1, del Regolamento OPC⁴;
 - (iii) alle Operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni ivi incluse le deliberazioni previste dall’art. 13, comma 1-*bis*, del Regolamento OPC⁵.

⁴ Intendendosi per tali deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Si considerano inoltre le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell’articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.

⁵ Le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, includono:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del Testo Unico.

3.2. Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, la presente Procedura non si applica altresì:

(i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis*, TUF e le relative operazioni esecutive;

(ii) alle deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori indipendenti o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con la politica di remunerazione e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(iii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC e precisato al comma 3.5 della presente Procedura;

(iv) alle operazioni compiute dalla Società con Società Controllate, anche congiuntamente, ovvero compiute tra Società Controllate, salvo quanto previsto dal comma seguente;

(v) alle operazioni compiute dalla Società con Società Collegate della Società stessa, salvo quanto previsto dal comma seguente.

3.3. Le ipotesi di cui all'art. 3.2 (iii), (iv) e (v) che precede sono escluse dall'applicazione della Procedura salvo che la controparte dell'operazione sia una società collegata o controllata nella quale altre Parti Correlate abbiano un Interesse Significativo.

3.4. Fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 12, i procedimenti descritti agli artt. 5 e 6 della presente Procedura non si applicano alle operazioni che hanno carattere di urgenza che non rientrino nella competenza dell'assemblea o che non necessitino di autorizzazione di quest'ultima, purché siano osservate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento OPC.

3.5. In ogni caso, in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

(i) comunica, attraverso il Presidio OPC, alla Consob e, per conoscenza, al Comitato OPC, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo elementi oggettivi di riscontro, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o, qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso ovvero, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

(ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni al pubblico sulle relazioni finanziarie previste dall'art. 5, comma 8 del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

4. Applicabilità della Procedura

4.1. La Funzione Responsabile, ricevute le informazioni relative alla singola Operazione, anche avvalendosi del Presidio OPC:

- (i) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (ii) se la controparte è una Parte Correlata, comunica senza indugio al Presidio OPC tutte le informazioni dell'operazione di cui dispone, inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni economiche e i termini prospettati.

4.2. Il Presidio OPC può chiedere in qualsiasi momento alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e i documenti relative all'Operazione e accerta, con l'astensione del componente portatore di un interesse nell'Operazione:

- (i) che l'operazione sia una Operazione con Parte Correlata;
- (ii) se si tratta di un'Operazione Esclusa ai sensi dell'art. 3 della Procedura e, in particolare, se l'operazione si qualifica come Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- (iii) se l'operazione viene eseguita in esecuzione di una Delibera Quadro ai sensi dell'art. 8 della Procedura;
- (iv) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza;

4.3. Il Presidio OPC comunica senza indugio l'esito dell'accertamento di cui all'art. 4.2 che precede alla Funzione Responsabile, al Presidente del consiglio di amministrazione e al Comitato OPC.

4.4. La valutazione di cui all'art. 4.2 che precede viene documentata e motivata sulla base di riscontri oggettivi.

4.5. Qualora la valutazione dell'operazione risulti controversa, ovvero tutti i membri del Presidio, ancorché rappresentato in via vicaria dal Responsabile della Funzione *Internal Audit*, siano coinvolti nell'Operazione tale valutazione è rimessa al Comitato OPC il quale può chiedere al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare/chiarire le informazioni e i documenti eventualmente utilizzati.

4.6. Quando l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore di Rilevanza (non Escluse) e non sia posta in essere in attuazione di una Delibera Quadro, il Presidio OPC avvia l'iter delineato dai successivi articoli 5 e 6 e informa tempestivamente la Funzione Responsabile, il Presidente del consiglio di amministrazione e il Comitato OPC. Il Presidio OPC, sulla base delle informazioni e del supporto documentale

ricevuto dalla Funzione Responsabile, fornisce una informativa su base trimestrale al Comitato OPC dando evidenza delle Operazioni Escluse (motivandone l'esclusione) e delle Operazioni effettuate in esecuzione di una Delibera Quadro. Inoltre, in caso di operazione qualificata dal Presidio OPC come Operazione di Maggiore Rilevanza Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Comitato OPC esprime la propria valutazione che viene allegata al verbale del Comitato OPC.

- 4.7. Quando trova applicazione la procedura delineata ai successivi articoli 5 e 6, la Funzione Responsabile chiede al Presidio OPC ed alla Segreteria Societaria di informare il Comitato OPC affinché quest'ultimo si riunisca.

5. Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 5.1. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza spetta all'Organo Competente, previo parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni economiche della stessa. Se la Società venisse assoggettata a direzione e coordinamento, il parere motivato del Comitato OPC sulla convenienza dell'operazione dovrebbe tenere conto se del caso anche del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 5.2. La Funzione Responsabile fornisce, anche per il tramite del Presidio OPC, con congruo anticipo al Comitato OPC, per il tramite della Segreteria Societaria, le informazioni e i documenti relativi alla operazione dando indicazione del nome della controparte, della natura della correlazione, della descrizione dell'operazione, delle condizioni economiche, dei termini prospettati nonché dell'interesse della Società (o della società Controllata) al compimento dell'operazione e della convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, e dei rischi connessi all'operazione per la Società (o per la società Controllata).
- 5.3. Il Comitato OPC può avvalersi a spese della Società, qualora ritenuto opportuno, di esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti indipendenti saranno selezionati avendo riguardo alle competenze professionali, all'assenza di conflitti di interessi (anche alla luce dei criteri indicati dall'allegato 4 del Regolamento OPC) da valutarsi preventivamente a cura del Comitato. Salvo consenso espresso del consiglio di amministrazione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal Comitato OPC non deve comportare per la Società, per singola operazione, una spesa superiore al 2% (due per cento) del controvalore della singola operazione, la quale in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 150.000.
- 5.4. Il parere del Comitato OPC di cui all'art.5.1 che precede, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti, è trasmesso alla Funzione Responsabile e per conoscenza al Presidio OPC e al Presidente del consiglio di amministrazione, per il tramite della Segreteria Societaria, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 5.5. La Funzione Responsabile trasmette all'Organo Competente, in tempo utile per l'approvazione: (i) il parere motivato del Comitato OPC; (ii) gli altri pareri eventualmente rilasciati da esperti indipendenti in merito al compimento dell'operazione; (iii) informazioni complete sull'Operazione di Minore Rilevanza incluso il nome della controparte, della natura

della correlazione, della descrizione dell'operazione, delle condizioni economiche, dei termini prospettati nonché dell'interesse della Società sull'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, dei rischi connessi all'operazione per la Società (o per la Controllata).

- 5.6. L'Organo Competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza per iscritto e dando adeguata motivazione nel verbale, circa l'interesse della Società (o della società Controllata) al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero sulla sussistenza di rischi connessi all'operazione per la Società (o per la società Controllata). Qualora le Operazioni di Minore Rilevanza siano di competenza del consiglio di amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 5.7. Sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve essere assicurata una informativa completa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale a cura degli organi delegati, sulla base delle informative ricevute dalla Funzione Responsabile, dando indicazione delle controparti, del corrispettivo e delle altre condizioni economiche dell'operazione.
- 5.8. Nel caso in cui si applichino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo relative al Comitato OPC si applicano, *mutatis mutandis*, a tali presidi.

6. Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 6.1. L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato favorevole del Comitato OPC sull'interesse dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, che delibera all'esito di un esame approfondito delle Operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle Operazioni nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse Operazioni sono concluse.
- 6.2. La Funzione Responsabile, anche per il tramite del Presidio OPC e della Segreteria Societaria, coinvolge tempestivamente, al fine di ottenerne il parere, il Comitato OPC nella fase delle trattative e nella fase istruttoria relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 6.3. Il Comitato OPC può avvalersi a spese della Società, qualora ritenuto opportuno, di esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti indipendenti saranno selezionati avendo riguardo alle competenze professionali, all'assenza di conflitti di interessi (anche alla luce dei criteri indicati dall'allegato 4 del Regolamento OPC) da valutarsi preventivamente a cura del Comitato OPC. Salvo consenso espresso del consiglio di amministrazione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal Comitato OPC non deve comportare per la Società, per singola operazione, una spesa superiore al 2% (due per cento) del controvalore della singola operazione, la quale in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 150.000.

- 6.4. Il parere del Comitato OPC di cui all'art. 6.1 che precede, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti, è trasmesso alla Funzione Responsabile e per conoscenza al Presidio OPC e al Presidente del consiglio di amministrazione, per il tramite della Segreteria Societaria, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 6.5. La Funzione Responsabile, per il tramite della Segreteria Societaria, trasmette al consiglio di amministrazione, in tempo utile per l'approvazione: (i) il parere motivato del Comitato OPC; (ii) gli altri pareri eventualmente rilasciati in merito al compimento dell'operazione; (iii) informazioni complete sull'Operazione di Maggiore Rilevanza incluso il nome della controparte, della natura della correlazione, della descrizione dell'operazione, delle condizioni economiche, dei termini prospettati nonché dell'interesse della Società sull'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, dei rischi connessi all'operazione per la Società (o per la Controllata).
- 6.6. Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, previo motivato parere favorevole del Comitato OPC ai sensi dell'art. 6.1 che precede, approvandola per iscritto e dando adeguata motivazione nel verbale circa l'interesse della Società (o della società Controllata) al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, sulla sussistenza di rischi connessi all'operazione per la Società (o per la società Controllata). Ad ogni modo, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.7. Sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza deve essere assicurata una informativa completa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale a cura degli organi delegati, sulla base delle informative ricevute dalla Funzione Responsabile, dando indicazione delle controparti, del corrispettivo e delle altre condizioni economiche dell'Operazione.
- 6.8. Il consiglio di amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c. dall'assemblea. Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento OPC (c.d. meccanismo di *whitewash*), la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:
- siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
 - qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'Operazione.
- 6.9. Ai fini del presente articolo, la qualità di Socio Correlato o Non Correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle che egli potrà specificamente richiedere nel corso dell'assemblea.
- 6.10. In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Società o anche da una società Controllata, la Società predispose (ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate") e messo a disposizione del pubblico unitamente ai pareri resi dal Comitato OPC di cui all'art. 6.1 che

precede, all'eventuale parere degli esperti indipendenti di cui si sia avvalso il Comitato nonché degli eventuali ulteriori pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il consiglio di amministrazione.

7. Operazioni di competenza dell'Assemblea

- 7.1. Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea della Società o deve essere da questa autorizzata troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 5 e 6.
- 7.2. Se l'assemblea è competente su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, l'Organo Competente potrà approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione assembleare anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 c.c. e salve le eventuali previsioni statutarie in materia, l'operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

8. Comitato Parti Correlate

- 8.1. Il consiglio di amministrazione istituisce un Comitato Parti Correlate composto da almeno tre (tre) Amministratori Indipendenti.
- 8.2. Il Comitato OPC, si riunisce qualora sia accertata l'esistenza di un'Operazione con Parte Correlata su indicazione del Presidio OPC ai sensi dell'art. 4.2, e accerta se e in che misura i suoi membri siano Amministratori Indipendenti Non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve informare tempestivamente il Comitato OPC della sussistenza di una circostanza che fa venir meno i requisiti per essere qualificato come Indipendente Non Correlato e/o come Amministratore non coinvolto nell'Operazione e, in tal caso, si astiene dal partecipare ai lavori del Comitato. In tale circostanza, il consiglio di amministrazione potrà, se ritenuto opportuno, integrare il Comitato OPC con l'inserimento di un componente non correlato, non coinvolto e non esecutivo *ad hoc* per la specifica operazione da approvare.
- 8.3. Qualora, nell'esecuzione delle proprie funzioni, il Comitato OPC sia chiamato ad esprimere il proprio parere e:
 - in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, non vi siano almeno 3 (tre) membri del Comitato OPC che si qualifichino come Amministratori Indipendenti Non Correlati, nonché come Amministratori non coinvolti nell'Operazione;
 - in caso di Operazione di Minore Rilevanza, non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualifichino come Amministratori Indipendenti Non Correlati, nonché come Amministratori non coinvolti nell'Operazione;

il Comitato OPC informa senza indugio il Presidio OPC (che informa la Funzione Responsabile e il consiglio di amministrazione) e troveranno applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 9, fatto salvo il caso in cui il numero minimo di Amministratori Indipendenti Non Correlati e non coinvolti sia stato ricostituito dal Consiglio di Amministrazione dal capitolo 8.2 che precede.

9. Presidi Equivalenti

9.1. Qualora, nell'esecuzione delle proprie funzioni, il Comitato OPC sia chiamato ad esprimere il proprio parere e:

- in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, non vi siano almeno 3 (tre) membri del Comitato OPC che si qualifichino come Amministratori Indipendenti Non Correlati, nonché come Amministratori non coinvolti nell'Operazione;
- in caso di Operazione di Minore Rilevanza, non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualifichino come Amministratori Indipendenti Non Correlati, nonché come Amministratori non coinvolti nell'Operazione;

il parere richiesto al Comitato OPC è reso invece dal Collegio Sindacale, fatto salvo il caso in cui il numero minimo di Amministratori Indipendenti Non Correlati e non coinvolti sia stato ricostituito dal Consiglio di Amministrazione dal capitolo 8.2 che precede.

9.2. In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne dovranno dare notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del Collegio Sindacale, o con una Parte Correlata per suo tramite, il Sindaco interessato si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione.

9.3. Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2 non possano trovare applicazione, le attività *sub* paragrafo 9.1 sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse per l'Operazione, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

10. Delibere quadro

10.1. È ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da parte della Società ovvero di società Controllate, come individuate dal consiglio di amministrazione.

10.2. Le Delibere Quadro:

- (i) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 (un) anno;

(ii) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

10.3. Le Delibere Quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

10.4. Le Delibere Quadro sono adottate su iniziative del Presidente del consiglio di amministrazione nonché dell'Amministratore Delegato, qualora ritenuto opportuno, mediante la predisposizione di una proposta contenente le seguenti informazioni: (i) il tipo di operazioni per cui si propone l'adozione della Delibera Quadro; (ii) le categorie e le tipologie di Parti Correlate; (iii) la durata di efficacia della Delibera Quadro; (iv) l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro; (v) le motivazioni e le condizioni previste.

10.5. Gli Organi Delegati provvedono a fornire, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle Delibere Quadro, al consiglio di amministrazione.

10.6. In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie di rilevanza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

10.7. Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

11. Operazioni per il tramite di società Controllate

11.1. Le procedure indicate nei precedenti articoli 5, 6 e 7 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società Controllata e il consiglio di amministrazione della Società ovvero il Presidente del consiglio di amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, in adesione a raccomandazioni del Codice di Corporate Governance o per prescrizioni di legge o regolamento, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, fermi restando i casi in cui l'operazione rientri tra le Operazioni Escluse.

11.2. A tal fine Unieuro fornisce alle società Controllate tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate, mettendo a disposizione delle stesse il Registro (come *infra* definito) e fornendo supporto e chiarimenti ove richiesti.

11.3. Qualora una o più società Controllate dalla Società intendano porre in essere un'Operazione con Parti Correlate, sono tenute a darne comunicazione a Unieuro e non potranno finalizzare la relativa Operazione sino al completamento dell'istruttoria compiuta dalla Società ai sensi della presente Procedura.

12. Informativa

- **Informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

12.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, compiute anche mediante società Controllate italiane o estere, la Società, avvalendosi del supporto del Presidio OPC e della Funzione Responsabile, predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento OPC, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF.

12.2. Il documento informativo di cui all'art. 12.1 che precede è redatto anche qualora nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute dalle società Controllate italiane o estere mentre sono escluse le Operazioni Escluse.

12.3. Il documento informativo redatto ai sensi degli artt. 12.1 e 12.2 viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'Organo Competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

- **Informativa in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza**

12.4. In caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato OPC, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, viene messo a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato OPC. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

- **Informativa in relazione alle Delibere Quadro**

12.5. In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni coinvolte, predispone e pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento OPC. Tale documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della Delibera Quadro.

- **Informativa *price sensitive***

12.6. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di informazioni privilegiate, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo 12;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

- **Informativa periodica**

12.7. La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione di cui all'art. 154-ter, TUF, fornisce informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

12.8. Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154-ter del TUF, le informazioni periodiche inerenti le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e le eventuali ulteriori Operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società (incluse quelle compiute dalle società Controllate) sono tempestivamente trasmesse al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili a cura del Presidio OPC e degli organi delegati.

12.9. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dal presente articolo, la Funzione Responsabile della Società o della società Controllata trasmette tempestivamente al Presidio OPC e alle altre funzioni coinvolte ogni informazione e ogni documentazione relativa alle Operazioni concluse, anche in relazione alle Operazioni Escluse e alle Operazioni eseguite in attuazione di una Delibera Quadro.

13. Disposizioni finali

- 13.1. La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicati senza indugio sul sito internet della Società a cura del Presidio OPC, fermi restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-*bis*, c.c.
- 13.2. Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 TUF.
- 13.3. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della prassi applicativa nonché delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.
- 13.4. Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC.
- 13.5. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

**ALLEGATO A: DEFINIZIONI RILEVANTI ESTRATTE DAI
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

A.1. Premessa

I termini e le locuzioni “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e quelli da essi derivanti sono definiti e devono essere interpretati ai sensi dell'IFRS 10 (“*Bilancio consolidato*”), dell'IFRS 11 (“*Accordi a controllo congiunto*”) e dello IAS 28 (“*Partecipazioni in società collegate e joint venture*”), come in vigore nell'Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A.2. Definizioni

Controllo (IFRS 10)

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e allo stesso tempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- (a) il potere sull'entità oggetto di investimento;
- (b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento; e
- (c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. a), un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento. Inoltre, un investitore può avere potere su un'entità oggetto di investimento anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un'altra entità ha un'influenza significativa. Tuttavia, un investitore che detiene solo diritti di protezione⁶ non ha potere su un'entità oggetto di investimento e, di conseguenza, non la controlla.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. b), un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento.

Ai fini di quanto previsto *sub* lett. c), un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.

Controllo congiunto (IFRS 11)

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

⁶ Per “diritti di protezione” si intendono, ai sensi del principio IFRS 10, i diritti concepiti per tutelare la partecipazione della parte che ne è titolare, senza attribuzione di poteri sull'entità cui si riferiscono tali diritti.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).

Il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.

Influenza notevole (IAS 28)

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di *warrant* azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.